

Statuto della Società Inco.Farma S.p.a.

TITOLO I (DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA)

Articolo 1) In conformità a quanto previsto dalla L. 8 novembre 1991, n. 362, come modificata dalla L. 23 dicembre 1992, n. 498, e ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs_ n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è costituita una società per azioni mista denominata **"INCO.FARMA S.p.a."** a prevalente capitale privato, retta dalle norme di cui al presente statuto.

Articolo 2) La società ha sede legale in Caivano (NA) Piazza Battisti, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, sedi amministrative, depositi, agenzie, rappresentanze ed uffici anche fuori dal territorio intercomunale. Il domicilio dei singoli azionisti per quanto attiene ai loro rapporti con la società, si intende eletto nel luogo da essi dichiarato oppure, in difetto, presso la sede sociale.

Articolo 3) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre del 2034 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci o nei casi previsti dalla legge.

TITOLO II (OGGETTO)

Articolo 4) La società ha per oggetto:

- la gestione delle Farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti al Consorzio, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti farmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alla dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

- Nell'oggetto aziendale rientrano anche:

tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere e in ogni caso sempre e comunque afferenti e/o complementari alle attività sopra indicate.

Nell'esercizio delle attività suddette la società potrà anche avvalersi, per singoli profili, delle prestazioni e delle consulenze di terzi, privati o pubblici, specializzati nelle varie specifiche attività. La società potrà acquisire identici servizi presso altri Enti Locali a seguito di adesione degli stessi al Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari e all'accettazione integrale di tutte le norme consortili ivi stabilite nonché delle obbligazioni assunte. La società potrà, infine, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea assumere partecipazioni o cointeressenze in società, consorzi, associazioni, fondazioni, Gruppi Europei di Interesse Economico, ed in genere enti aventi analoghe finalità.

TITOLO III (CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI)

Articolo 5) Il capitale sociale è fissato in euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) ed è rappresentato da n. 52.000 azioni da euro 10 (dieci) ciascuna. Le azioni sono nominative. Le azioni non possono emettersi per una somma inferiore al valore nominale e sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i relativi diritti vengono esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6) La quota maggioritaria di azioni è sempre riservata al socio privato sino all'ammontare complessivo non superiore al settantacinque per cento del capitale. L'eventuale superamento dei limiti del

75 anche attraverso soggetti interposti, fermo detto divieto, comporterà relativamente alle partecipazioni eccedenti, il divieto di esercitare il diritto di voto ed i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Detto limite va rispettato anche in caso di aumento di capitale.

Articolo 7) Le azioni possono essere trasferite ad altri enti pubblici locali o a privati, nel rispetto dei limiti e delle percentuali previste dall'art. 6, ma dovrà comunque essere fatto salvo, in ogni caso, il diritto di prelazione degli altri soci. A tal fine l'offerta di vendita delle azioni dovrà essere comunicata a tutti gli altri soci tramite il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Il Consiglio di amministrazione deve provvedere a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento. Gli altri soci hanno diritto alla prelazione sulle azioni in proporzione del numero di azioni possedute il giorno in cui ricevono la raccomandata da parte del consiglio di amministrazione. Essi potranno esercitare questo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione a mezzo di lettera raccomandata AR indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Il corrispettivo potrà essere anche più alto del valore della quota di patrimonio sociale netto oggetto di trasferimento riferito alla data di chiusura dell'esercizio precedente. Ove nessun socio intendesse acquistare le azioni divengono trasferibili a terzi. Il socio ed i soci privati possono effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse a condizione che l'ente o gli enti pubblici esprimano il loro preventivo motivato gradimento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533, ossia dopo aver verificato le condizioni oggettive previste dalla procedura di evidenza pubblica. Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della società, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive si intende dato l'assenso.

Articolo 8) La società può emettere obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, estinzione e conversione.

TITOLO IV (ASSEMBLEA)

Articolo 9) L'assemblea, ordinaria e straordinaria, regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria saranno convocate dal Presidente del Consiglio di amministrazione, anche fuori della sede della società purché all'interno del territorio dello Stato italiano, con avviso da recapitarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. Il giorno stabilito per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello convocato per la prima. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato dall'assemblea. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine può, con delibera del Consiglio di Amministrazione essere prorogato sino ad un massimo di due mesi.

Articolo 10) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delega in calce all'avviso di convocazione. Gli amministratori ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Articolo 11) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 12) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio presidente. Il presidente nominerà fra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio.

Articolo 13) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza di voti. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 14) Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte del capitale indicata nell'articolo precedente, si procederà alla seconda convocazione dell'assemblea nei modi e termini indicati dall'avviso previsto dall'art. 8 del presente statuto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni previste dall'art. 2369 c.c.

Articolo 15) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di volta in volta determinate dal presidente dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 16 e 28, in tema di elezione delle cariche sociali.

TITOLO V (AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA)

Articolo 16) La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da nove membri. Il primo Consiglio di Amministrazione, è nominato con l'atto costitutivo; le nomine successive saranno fatte dall'assemblea ordinaria.

Articolo 17) Gli amministratori restano in carica durante tre esercizi sociali. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede seguendo le disposizioni di legge.

Articolo 18) Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente che sostituirà il Presidente con i medesimi poteri ad esso spettanti, nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 19) Il Consiglio si riunirà, sia nella sede sociale che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

Articolo 20) La convocazione del consiglio viene fatta dal Presidente con lettera, quattro giorni liberi prima e nei casi di urgenza, con telegramma fax o posta elettronica, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo. Le riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere tenute presso la sede sociale, ovvero in un luogo diverso purché in Italia o in un altro Paese dell'UE indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 21) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione a cui accede il presidente.

Articolo 22) A cura del Presidente del Consiglio di amministrazione o del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Articolo 23) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci. Il Consiglio avrà quindi facoltà anche di transigere e compromettere, di acquistare, di vendere, permutare e conferire immobili, di consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche legali, di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico e privato ed in particolare presso le Banche.

Articolo 24) Qualora si ravvisi la necessità, per il raggiungimento dei fini statutari, di ricorrere a ricerca di capitale liquido e non si ritenga opportuno per difficoltà obiettive o per la temporaneità dell'esigenza o per altro motivo di procedere all'aumento di capitale e si vorrà invece ricorrere al finanziamento da parte dei soci, questi dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

Articolo 25) Al Presidente o a chi ne fa le veci spettano la firma sociale e la rappresentanza della società, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

Articolo 26) Il Consiglio di amministrazione, come visto, delega i propri poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad uno dei consiglieri nominati dal socio privato. Non potranno essere delegati le attribuzioni indicate dagli artt. 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 e 2506 bis c.c.

Articolo 27) Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni, nonché all'eventuale compenso stabilito dall'assemblea.

TITOLO VI (COLLEGIO SINDACALE)

Articolo 28) Il controllo sull'amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidate ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il primo collegio sindacale è nominato con l'atto costitutivo; le nomine successive saranno fatte dall'assemblea ordinaria.

Articolo 29) Il presidente ed i sindaci effettivi hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni, ad un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea al tempo della nomina, in base alle vigenti tariffe professionali.

TITOLO VII (BILANCIO ED UTILI)

Articolo 30) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto dei profitti e dette perdite la nota integrativa, la relazione e gli altri documenti giustificativi, da compiliarsi con criteri di oculata vigilanza. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 31) La destinazione degli utili netti viene deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti a favore della società ed assegnati a riserva.

TITOLO VIII (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

Articolo 32) Addivenendosi in qualsiasi tempo per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà all'unanimità due liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO IX (CONTROVERSIE)

Articolo 33) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale.

TITOLO X (NORME DI RINVIO)

Articolo 39) per tutto quanto non previsto espressamente in questo atto trovano applicazione le disposizioni sancite dalla legge e dal codice civile in materia.

